



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto dirigenziale n. 349, in data 16 agosto 2021, con il quale la società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea denominato "CELERITAS MVD 2020";

VISTA la nota, in data 1° settembre 2021, con la quale la società EngiNe S.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "CELERITAS MVD 2020" ad una versione che si caratterizza per l'utilizzo software di intelligenza artificiale, eseguito sul chip di accelerazione neurale presente sul sistema di elaborazione VistaEnVES09-4KM-CTX, denominato "ENG AI Classifier release 1.1.0", al fine di classificare i veicoli in transito in sostituzione della classificazione operata precedentemente dal sistema radar del dispositivo stesso;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la funzione aggiuntiva di classificazione non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "CELERITAS MVD 2020", ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "CELERITAS MVD 2020" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, prodotto dalla società EngiNe S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto,15-Viterbo, è estesa ad una versione che si caratterizza per l'utilizzo software di intelligenza artificiale, eseguito sul chip di accelerazione neurale presente sul sistema di elaborazione VistaEnVES09-4KM-CTX, denominato "ENG AI Classifier release 1.1.0", al fine di classificare i veicoli in transito in sostituzione della classificazione operata precedentemente dal sistema radar del dispositivo stesso.

Articolo 2 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "CELERITAS MVD 2020", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati CELERITAS MVD 2020" (riferimento ManCELMVD20190502-P02-R02, versione 1.1.0 del 30 agosto 2021) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di installazione apparati CELERITAS MVD 2020" (riferimento ManCELMVD20190502-P02-R02, versione 1.1.0 del 30 agosto 2021).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "CELERITAS MVD 2020", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3
(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi “CELERITAS MVD 2020”, che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 349 del 16 agosto 2021 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
2. I sistemi “CELERITAS MVD 2020”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di installazione apparati CELERITAS MVD 2020” (riferimento ManCELMVD20190502-P02-R02, versione 1.1.0 del 30 agosto 2021), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “CELERITAS MVD 2020” in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)